


**«QUESTIONI DI RITO» SUL RECUPERO  
DEI COMPENSI PROFESSIONALI DI  
AVVOCATO**

Prof. Avv. Carlo Rasia  
Bologna, 26 febbraio 2024

**ART. 14 - D.LGS. 150/2011 (l. c.d. «Tagliariti»)  
DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LIQUIDAZIONE DEGLI  
ONORARI E DEI DIRITTI DI AVVOCATO**

1. Le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. È competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione monocratica.
3. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente.
4. La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile.

# NOVITÀ POST-LEGGE «CARTABIA» (art. 14, l. «tagliariti»)



# GIURISPRUDENZA PRINCIPALE

Cass., Sez. Un.,  
n. 4485/2018

Cass., Sez. Un.,  
n. 4247/2020

Cass., Sez. Un.,  
n. 758/2022



Prof. avv. Carlo Rasia

## COMPENSO PER L'ASSISTENZA IN UN GIUDIZIO CIVILE

# RITI UTILIZZABILI

Se l'attore è L'AVVOCATO

Rito monitorio

Con opposizione regolata dalla  
procedura speciale ex art. 14

Rito semplificato «speciale» (art. 14 l.  
Tagliariti)

È preclusa la possibilità di proporre  
domanda in via ordinaria, o con altri riti

Comprende tutte le questioni  
concernenti il diritto al compenso (*an e  
quantum*)

Se l'attore è il CLIENTE

Il cliente propone una domanda di  
accertamento negativo del credito:  
non utilizzabilità del rito speciale ex art.  
14.

# FORO COMPETENTE

Se il cliente è qualificabile  
come consumatore



Prevale il foro del consumatore  
[residenza/domicilio  
consumatore], qualunque sia il  
procedimento scelto [procedura  
speciale o monitoria] (Cass., n.  
5703/2014)

Negli altri casi



La domanda deve essere  
presentata davanti all'ufficio  
giudiziario davanti al quale  
l'avvocato ha prestato la propria  
opera

In caso di ricorso monitorio, il ricorso può essere presentato  
(ex art. 637, c. 1,2,3, c.p.c.):

Davanti al giudice che  
sarebbe competente  
per il giudizio  
ordinario

Davanti all'uff.  
giudiziario che ha  
deciso la causa cui il  
credito si riferisce

Davanti al giudice del  
luogo ove ha sede il  
COA dove l'avvocato  
è iscritto



Prof. avv. Carlo Rasia

COMPENSO PER L'ATTIVITÀ  
PRESTATATA IN PIÙ GRADI/FASI  
DI GIUDIZIO CIVILE

## COMPENSO PER L'ATTIVITÀ PRESTATATA IN PIÙ GRADI/FASI DI GIUDIZIO CIVILE

La competenza è dell'«ufficio giudiziario di merito» che ha deciso per ultimo la causa (Cass., Sez. Un., n. 4247/2020)

*ratio:*

- «Il giudice che decide la causa nel grado superiore ha una migliore visione d'insieme dell'opera prestata dall'avvocato»
- «evita i frazionamenti di tutele processuali per la medesima vicenda»
- La proposizione delle domande davanti a ciascuno degli uffici è meramente residuale, percorribile «soltanto se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata del credito».

Nel caso del Tribunale: decisione in composizione monocratica

Nel caso di Corte d'Appello: decisione in composizione collegiale



COMPENSO PER L'ATTIVITÀ  
PRESTATA DAVANTI AL  
GIUDICE DI PACE

Prof. avv. Carlo Rasia

Il procedimento “speciale” è  
compatibile con la competenza del  
Giudice di Pace  
(Cass., Sez. Un., n. 4485/2018)

# COMPENSO PER L'ATTIVITÀ PRESTATATA DAVANTI CORTE DI CASSAZIONE

L'art. 14 fa riferimento all'«ufficio giudiziario di merito», pertanto va esclusa compatibilità col giudizio di cassazione



## COMPENSO PER L'ASSISTENZA IN UN GIUDIZIO PENALE, AMMINISTRATIVO E ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE

Non si può utilizzare il rito  
«speciale»,  
ma solo il rito ordinario o il  
ricorso semplificato *ex art.*  
281-*decies* c.p.c.

Per **l'attività stragiudiziale**,  
il rito ordinario è utilizzabile  
solo se le prestazioni sono «in  
funzione strumentale o  
complementare dell'attività  
propriamente processuale»  
(Cass. n. 21954/2014)

In caso di **cumulo** tra  
materia civile e penale, si  
utilizza il rito ordinario  
(attrazione per connessione:  
Cass.n. 19025/16)

## RITO SEMPLIFICATO E DOMANDA RICONVEZIONALE

Non si applica l'art. 281 *duodecies*, comma 1 c.p.c.

- non si applica il principio della conversione del rito semplificato ad ordinario in caso di complessità della lite
- c'è la disciplina «speciale» dell'art. 4 L. Tagliariti
- nel caso di connessione fra cause soggette a riti diversi: si applica l'art. 40, co.3-7, c.p.c.

Se proposta d. riconv. e questa rientra nella competenza del giudice adito:

- trattazione congiunta con stesso rito ordinario (art. 40, c.3)

Se proposta d. riconv. e questa eccede la competenza del giudice:

- trattazione congiunta davanti al tribunale col rito ordinario (art. 40, c. 3 e c. 6)

Se adita la Corte d'appello:

- la d. ric. va trattata separatamente

## CONVERSIONE DEL RITO, ART. 4


Conversione rito ordinario a speciale  
(entro il termine di cui all'art. 171 *bis* c.p.c.)

Conversione rito speciale a rito ordinario  
(entro la prima udienza)

ERRATA  
INSTAURAZIONE  
DEL  
PROCEDIMENTO

Prof. avv. Carlo Rasia

Sentenza non è appellabile, ma impugnabile  
solo con ricorso ex art. 111 Cost.



ma vale il  
«Principio dell'apparenza»

assume rilevanza la **forma** adottata  
dal giudice, ove la stessa sia frutto di  
una consapevole scelta (anche  
implicita)

Conseguenza:  
in caso di non corretta applicazione  
del rito speciale -> sentenza è  
appellabile

# ERRATA PROPOSIZIONE DELL'OPPOSIZIONE AL D.I.

## L'opposizione va proposta con ricorso

- Depositata nei 40 gg dalla notifica d.i.

## In caso di errata opposizione con citazione (entro 40 gg dalla notifica del d.i.)

- Il giudizio è correttamente instaurato, producendo gli effetti sostanziali e processuali che gli sono propri (prima del mutamento)
- Conseguenza -> L'ordinanza di mutamento del rito opera solo «*pro futuro*» (e non ha effetti retroattivi) nonostante l'atto introduttivo sia difforme dal modello legale (Art. 4, c. 5, l. Tagliariti - Cass., Sez. Un., n. 758/2022)

## Affermato principio di «fungibilità dei riti»

- Contrariamente alla regola generale dell'art. 59, l. n. 69/2009

## CONCLUSIONI

- Alcune controversie superano il livello di complessità proprio del procedimento semplificato
- Mancanza della possibilità di proporre una impugnazione di merito.



IL PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO È RITO IDONEO ?